



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo fino all'11 maggio 2020. Chiarimenti

Prot. n. 1611/2020 1

Catania 20 APR. 2020

Ai Sigg. Presidenti di Sezione
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari
Ai Sig. Magistrati ordinari in tirocinio
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai sigg. Responsabili delle cancellerie
A tutto il personale
Tribunale

Alcuni magistrati mi hanno chiesto se e come la emanazione, in data 14 e 16 aprile 2020, delle linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo fino all'11 maggio 2020 (art. 83, comma quinto, d.l. 17 marzo 2020 n. 18), abbia inciso sul provvedimento con cui, in data 1 aprile 2020, avrei deciso di non trattare, fino al 30 maggio 2020, ulteriori processi oltre a quelli già indicati nelle eccezioni di cui al terzo comma del predetto art.83 e, pertanto, di prorogare e mantenere le medesime linee guida già adottate per la trattazione degli stessi sino al 15 aprile 2020.

A fronte di tale domanda, si impone un chiarimento.

In data 1 aprile 2020 io non ho emesso alcun provvedimento, bensì ho inviato al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale della Repubblica di Catania una missiva con cui, in ottemperanza al disposto dell'art.83 del D.L. n.18/2020, che mi imponeva di adottare dette misure d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale del Distretto, li informavo sulle misure che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.83, prima citato intendevo adottare per il periodo successivo al 16 aprile 2020.

Quindi non si trattava di un provvedimento già adottato ma di una comunicazione di un provvedimento che avrei adottato, come appare evidente dalla forma di missiva dello scritto e dal suo preambolo, in cui è espressamente scritto *In relazione alle misure che questo Presidente, ai sensi dell'art.83, commi 6 e 7 del D.L. n.18/2020, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore*

Generale di questo Distretto, dovrà adottare per il periodo successivo al 16 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, per consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana.....


A detta missiva non ha fatto seguito il preannunciato provvedimento su cui era richiesta l'intesa con i vertici giudiziari del distretto, posto che nei giorni immediatamente successivi alla trasmissione della missiva è stato comunicato che sarebbe stato emesso a breve ulteriore decreto legge che avrebbe prorogato a data successiva al 15 Aprile il termine originariamente indicato dall'art.83 del d.l. n.18/2020, come, poi, effettivamente accaduto con l'emanazione del d.l. n.23, che all'art. 36 ha prorogato fino all'11 maggio il disposto del predetto art.83.

Tale proroga ex lege ha reso inutile e prematura l'emissione del provvedimento organizzativo anticipato con la missiva dell'1 aprile 2020 che, invece, sarà emesso prima dell'11 maggio p.v. nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana che, a quell'epoca saranno vigenti

Per fugare ogni possibile dubbio interpretativo, si deve, pertanto chiarire che questo Presidente non ha mai decretato, con alcun provvedimento organizzativo, di non trattare, fino al 30 maggio 2020, ulteriori processi oltre a quelli già indicati nelle eccezioni di cui al terzo comma dell'art.83 del d.l. n.18/2020 e di prorogare e mantenere, sino a detta data, le medesime linee guida già adottate per la trattazione degli stessi sino al 15 aprile 2020.

Non sussiste, pertanto, alcun problema di coordinamento tra diversi provvedimenti emessi da questo Presidente.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino 7

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Mannino', written over the printed name of the President of the Tribunal.